

Sent. n. 7/2024 pubbl. il 31/01/2024
Rep. n. 7/2024 del 31/01/2024

Sent. n. 7/2024

Ristr. dec. n. 1/2024

Cron. n. 1/2024

Rep. n. 7/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE

28-1/2023 P.U.

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 7.6.2023;
sentite le parti all'udienza del 12.9.2023;
visto il provvedimento emesso in data 9.10.2023 e sentite le parti alla successiva udienza del 24.10.2023 e del 10.1.2023;
visto l'art. 70, C.C.I.I.;
osserva quanto segue.

Premesso che

- Il sig. PITARRESI MICHELE, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trova, con ricorso del 1.6.2023 ha presentato istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- il piano proposto, in sintesi, ha disposto:
 - la messa a disposizione di un importo complessivo pari a € 20.191,87 a fronte di un debito complessivo pari a € 102.344,76;
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
 - il pagamento parziale dei crediti privilegiati nella misura del 40%;
 - il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 10%;
 - la rateizzazione del debito in 24 rate mensili dell'importo di € 858,00;
- con decreto emesso in data 7.6.2023, è stata fissata l'udienza del 12.9.2023 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.;
- ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute osservazioni da parte del creditore Istituto Bancario del Lavoro S.p.a. (in proseguo IBL S.P.A.);
- all'udienza del 12.9.2023 il creditore predetto ha insistito nelle proprie osservazioni, mentre il creditore FINDOMESTIC BANCA S.P.A., presente, non si è opposto all'omologa del piano proposto;

Firmato Da: PARRINELLO ANNALISA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3f7c1e0b0f82e921
Firmato Da: DEBERNARDI GIOVANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 415c5d733faa61da



- attesa l'impossibilità di visionare tanto le osservazioni del creditore IBL S.P.A. quanto le repliche del ricorrente, il Giudice ha assegnato al professionista O.C.C. termine fino al 29.9.2023 per il deposito di tale documentazione, riservandosi all'esito;
- con provvedimento emesso in data 9.10.2023 il Giudice, ritenuto opportuno convocare le parti alla luce delle osservazioni formulate dal creditore IBL S.P.A., ha convocato le stesse all'udienza del 24.10.2023;
- all'udienza predetta il Giudice ha invitato parte istante ad una revisione migliorativa del piano al fine di garantire un maggior soddisfacimento dei creditori;
- in data 11.11.2023 è stata depositata una nuova proposta che ha previsto
 - la messa a disposizione di un importo complessivo pari a € 51.480,00 a fronte di un debito complessivo pari a € 102.344,76 (pari al 50,3% del debito totale);
 - il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
 - il pagamento parziale dei crediti privilegiati nella misura del 70%;
 - il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 40%;
 - la rateizzazione del debito in 60 rate mensili dell'importo di € 858,00;
 - l'assenza di patrimonio immobiliare liquidabile, disponendo il debitore unicamente di un'autovettura immatricolata nel 2005;
- in data 8.1.2024 il creditore IBL S.P.A. ha depositato osservazioni al nuovo piano proposto;
- con ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 10.1.2024, il Giudice, viste le note depositate nel fascicolo dal creditore suddetto e vista la nota del professionista O.C.C. del 9.1.2024, ha assegnato a quest'ultimo ed al ricorrente termine fino al 24.1.2024 per il deposito di eventuali repliche, riservandosi di provvedere all'esito;

Osservato che

- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, emerge dall'analisi del ricorso e della documentazione ad esso allegato che la situazione debitoria del ricorrente trae la propria origine da obbligazioni dal medesimo contratte per esigenze di natura familiare o comunque personale;
- pertanto, sussiste nel caso in oggetto il requisito soggettivo necessario per potersi procedere al successivo esame del piano proposto, dovendosi attribuire al sig. Pitarresi, per le ragioni poc'anzi esposte, la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;

Considerato che



- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con "colpa grave, malafede o frode";
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave, malafede o frode del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- sul punto, prima di procedere all'analisi del caso in esame, giova soffermarsi sull'impianto normativo oggi vigente e contenuto nel citato Codice della Crisi, il quale, richiamando la precedente Legge n. 3/2012, come in ultimo modificata dalla L. 176/2020, ha, da un lato, escluso, come già anticipato sopra, la meritevolezza del proponente nelle ipotesi di colpa grave, malafede o frode del medesimo nella determinazione del sovraindebitamento e, dall'altro lato, ha valorizzato la condotta del creditore sanzionando quest'ultimo in caso di inosservanza ai doveri di controllo di cui all'art. 124 bis, T.U.B. (cfr. art. 69, comma 2, C.C.I.I.);
- emerge, quindi, alla luce del recente e rinnovato *corpus* normativo, che il legislatore abbia voluto porre un contrappeso alla colpa del debitore, responsabilizzando in tal modo il ceto creditorio perciò chiamato, in sede di concessione del credito, a valutare attentamente la posizione del debitore in ordine alla propria capacità, tenuto conto della sua situazione, al momento della richiesta, a sostenere le obbligazioni assunte (cfr. in tal senso Trib. Pisa, 20.4.2023);

Rilevato che

- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di sovraindebitamento del ricorrente trae origine, essenzialmente, dalle obbligazioni dal medesimo assunte al fine di provvedere ad esigenze di natura familiare, stante la necessità di garantire, a lui solo, il mantenimento del proprio nucleo composto, in origine, dal coniuge e dai tre figli minorenni e ad oggi dalla seconda moglie (cfr. proposta di piano e relazione dell'O.C.C., in particolare pagg. 9-10);
- precisamente, lo stato di indebitamento avrebbe avuto inizio fin dall'avvio della vita coniugale con la prima moglie, allorché il ricorrente, svolgendo lavori saltuari, è ricorso a continui finanziamenti per consentire il sostentamento del proprio nucleo familiare in progressiva crescita; tale quadro non è mutato pur in seguito all'assunzione dell'istante nel 2005, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Sicilacque S.p.a., atteso che, come rappresentato dal professionista O.C.C. nella propria relazione, "Al fine di far fronte alle posizioni debitorie contratte, il Sig. Pitarresi, ogni quattro anni circa rinnovava le cessioni del quinto poiché sopraffatto



- dalle esigenze economiche di una numerosa famiglia, nonché dal pagamento delle rate originate dai ri finanziamenti dei primi prestiti contratti durante il periodo di disoccupazione” (cfr. pag. 9 della relazione);
- le difficoltà economiche risultano poi significativamente peggiorate successivamente al 2017, allorché, in conseguenza della separazione dall'ex coniuge (già iniziata di fatto nel 2014), il ricorrente viene chiamato al versamento di un'indennità mensile per il mantenimento dei figli e della moglie pari a € 400,00, poi ridotto a € 200,00 e limitato alla sola figlia minorenni in seguito alla sentenza di divorzio del 2019; tali esborsi si sono infine conclusi nel 2022, in seguito alla rinuncia all'assegno da parte della figlia (cfr. declaratoria in atti di cui all'allegato n. 3 L); aggiungasi, infine, che, come documentato in atti, il sig. Pitarresi risulta in cura dal 2022 presso la competenza struttura sanitaria di Bagheria, presso il quale ha avviato un percorso di cura psicoterapeutico per disturbo da gioco d'azzardo (cfr. allegato n. 23 alla relazione);
 - risulta, pertanto, che l'attuale stato di sovraindebitamento nel quale assume di versare il ricorrente derivi primariamente dalle continue esigenze di sostentamento del proprio nucleo familiare, aggravate dalla crisi coniugale con la prima moglie e ridottesi ad oggi in seguito al venir meno dell'obbligo di versamento dell'assegno in favore della figlia; non possono quindi condividersi, sotto tale profilo, le osservazioni mosse sul punto dal creditore IBL S.P.A., essendo stato ampiamente argomentato dalla difesa del ricorrente come l'insieme dei finanziamenti concessi siano stati stipulati per consentire di provvedere, a lui solo, al mantenimento dell'intero nucleo familiare;
 - simile valutazione non muta, peraltro, a fronte dell'ulteriore rilievo, avanzato dal creditore predetto, circa l'asserita frode del sig. Pitarresi nell'aver taciuto, al momento della stipula del contratto di cessione del quinto, la presenza di finanziamenti già in corso; seguendo l'impostazione proposta da IBL S.P.A., invero, simile contegno esimerebbe l'Istituto di credito da ulteriori, autonome, disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo per l'erogazione del finanziamento discusso. Orbene, a tal proposito appare doveroso segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio *“sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, *“se del caso”* (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame trova del resto conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio; dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole



convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B. Ebbene, seppur nella fattispecie in esame il professionista O.C.C. abbia verificato l'avvenuta verifica del merito creditizio da parte dell'istituto IBL S.P.A., non può non evidenziarsi come quest'ultimo appaia aver violato le prescrizioni imposte dal Testo Unico sopra citato, non risultando, al di fuori del mero questionario compilato dal ricorrente, ulteriori ed "adeguate" verifiche eseguite dal creditore anteriormente alla concessione del prestito;

Ritenuto che

- in definitiva, per tutte le considerazioni sopra esposte, ricorra lo stato di sovraindebitamento non colpevole del sig. Pitarresi ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha altresì attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- il piano risulta poi conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ai sensi dell'art. 70, C.C.I.I., per le seguenti considerazioni;
- emerge, invero, dalla documentazione prodotta, nonché dalla relazione del professionista O.C.C., che il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile e che lo stesso risulta titolare, unicamente, di un autoveicolo immatricolato nel 2005 e dal medesimo utilizzata per recarsi presso il luogo di lavoro, nonché di un conto corrente il cui saldo attivo, alla data del 30.3.2023, era pressoché pari a zero; si osservi, ugualmente, che parte istante, a fronte di un debito pari a circa € 102.000,00, ha offerto ai creditori un importo corrispondente a poco più del 50% dell'esposizione debitoria totale, così consentendo, per gli stessi, una soddisfazione nella misura del 70% per i titolari di privilegio e del 40% per i chirografari;
- orbene, posto che, come visto poc'anzi, in ipotesi di alternativa liquidatoria alcun attivo utilmente liquidabile consentirebbe ai creditori (in particolare al creditore IBL S.P.A.) un soddisfacimento superiore rispetto a quello oggi offerto nel piano proposto (stante la sostanziale totale incapienza del debitore), l'eventuale ricorso alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e ss. C.C.I.I. risulta del tutto non conveniente per il ceto creditorio, tenuto anche conto della presenza di creditori privilegiati;
- a tale ultimo riguardo, peraltro, non possono accogliersi le osservazioni mosse dal creditore IBL S.P.A. né in tema di natura privilegiata del credito, né in materia di TFR; quanto al primo, infatti, deve escludersi la natura privilegiata del credito invocato vertendosi, nella specie, come previsto dallo stesso contratto prodotto dal creditore, di una cessione *pro solvendo* (cfr. contratto allegato alle osservazioni del creditore). Con riferimento al secondo aspetto poi, ossia l'inclusione del TFR nel piano, simile pretesa non pare cogliere nel segno, atteso che non solo la possibilità di falcidia dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio risulta oggi espressamente ammessa dall'art. 67, comma 3, C.C.I.I., ma inoltre, stante il rapporto di lavoro del debitore ancora in essere, il relativo TFR non potrebbe comunque essere preso in considerazione nel piano, trattandosi di un credito a maturazione progressiva ed esigibile soltanto al momento dell'interruzione del rapporto lavorativo;
- in conclusione, quindi, per tutti i motivi sopra esposti, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;



P. Q. M.

Visto l'art. 70, C.C.I.I.,

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da PITARRESI MICHELE, C.F. PTRMHL73E27I188X, NATO A SANTA FLAVIA (PA) IL 27.05.1973, E IVI RESIDENTE ALLA VIA GAMBINO N. 2, nei termini e con le modalità proposte;

dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;

dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;

onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza sia comunicata, a cura del professionista O.C.C., a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.

Termini Imerese, 29.1.2024

Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

